

DECRETO 12 dicembre 2023.

**Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Modifica all'articolo 11, comma 2, del decreto 19 dicembre 2022 - Rideterminazione della superficie minima di assegnazione.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra, tra l'altro, il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante, tra l'altro, modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del citato decreto, il quale prevede l'assegnazione alle regioni di una superficie minima garantita pari a dieci ettari utilizzando la superficie non assegnata nell'anno precedente a seguito di rinunce;

Vista la nota datata 13 ottobre 2023 con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione politiche agricole, ha chiesto l'innalzamento della citata superficie minima dagli attuali dieci ettari a trenta ettari, quantitativo ritenuto più congruo per salvaguardare il patrimonio viticolo di alcune regioni;

Considerato che, dai dati risultanti dal sistema informatico, il quantitativo di ettari disponibili annualmente a seguito di rinunce è idoneo a coprire la richiesta di assegnazione della superficie minima pari a trenta ettari;

Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta di aumentare la superficie minima di assegnazione garantita portandola a trenta ettari;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 6 dicembre 2023;

Decreta

*Articolo unico*

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero è comunque garantita, alle singole regioni, una superficie uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale, a cui si applicano i seguenti correttivi definiti con successivi provvedimenti.

Alle regioni è garantita una superficie minima di assegnazione pari a trenta ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 10.»

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 113*

24A00358

DECRETO 15 dicembre 2023.

**Attuazione dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis"».**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e foresta-

